



La libera circolazione dei medici è attualmente disciplinata dalla direttiva 93/16/CEE, approvata dal Consiglio dei Ministri della Comunità il 5 aprile 1993, in parte modificata da direttive successive.

Questa nuova regolamentazione comunitaria ha sostituito quella già contenuta nelle prime "direttive medici" adottate tra il 1975 ed il 1990, tra cui anche quella sulla formazione specialistica (82/76/CEE).

La direttiva 93/16, inoltre, ha incorporato anche la direttiva 86/457/CEE relativa alla formazione specifica in medicina generale.

Per i medici cittadini europei, pertanto, un'unica direttiva regola non solo la libera circolazione ed il suo presupposto, costituito, come si è detto, dal reciproco riconoscimento dei titoli di medico, ma anche le condizioni ed i requisiti della rispettiva formazione di cui più specificamente si parla nella relativa sezione di questo sito.

L'Italia ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n.368.

Il provvedimento, dopo aver recepito nell'ordinamento nazionale italiano le norme comunitarie concernenti tutti gli aspetti suindicati, dispone espressamente l'abrogazione:

- delle leggi n.271/1978 e n.19/1986 attuative delle precedenti "direttive medici" sulla libera circolazione;
- del D.Lgs. 256/1991 attuativo della direttiva in materia di formazione specialistica del medico;
- del D.Lgs. n.257/1991 attuativo della direttiva in materia di formazione specifica in medicina generale.

### **Il riconoscimento dei titoli**

Secondo il principio di reciprocità che è alla base della direttiva, il D.Lgs. n.368/1999 stabilisce che i diplomi, certificati e altri titoli di medico chirurgo, medico chirurgo specialista e di medico chirurgo di medicina generale, rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri conformemente alle prescritte condizioni della formazione, sono riconosciuti in Italia con gli stessi effetti dei diplomi rilasciati in Italia per l'accesso alle corrispondenti attività esercitate in qualità di dipendente o libero professionista, ovvero nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale nel caso dell'attività di medico di medicina generale.

I titoli riconosciuti e le rispettive denominazioni nei vari Stati sono elencati in quattro allegati al decreto, relativi, rispettivamente, ai diplomi di laurea (Allegato A); ai diplomi di specializzazione comuni a tutti gli Stati membri (allegato B); ai diplomi di specializzazione comuni a due o più Stati membri (allegato C); nonché ai diplomi di medicina generale (allegato E). Un quinto allegato (D) indica la durata minima delle singole formazioni specialistiche.

Gli allegati sono aggiornati e modificati con decreto ministeriale in conformità alle modifiche definite in sede comunitaria.

### **Il diritto di stabilimento**

Per poter esercitare tale diritto nel nostro Paese, i possessori dei titoli elencati negli allegati, conseguiti in altro Stato membro, devono innanzitutto ottenere il riconoscimento formale in Italia e devono quindi iscriversi all'Albo dei medici della provincia in cui hanno stabilito la propria residenza o domicilio professionale.

A questi fini devono presentare domanda (in lingua italiana ed in carta semplice) al Ministero della Sanità.

La domanda di riconoscimento deve essere corredata dei documenti indicati dall'art.33, comma 1, del D. Lgs. n.368/1999. Il Ministero, d'intesa con quello dell'Università, accerta, entro tre mesi, la corrispondenza del titolo e la regolarità della domanda; autorizza, quindi, l'iscrizione da parte dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi, dandone comunicazione all'interessato.

Nel caso che l'istanza sia respinta, il Ministero è tenuto a fornirne per iscritto la motivazione.

Per quanto concerne gli adempimenti successivi, ai quali sono tenuti ai fini dell'iscrizione nell'Albo, sia il medico, sia l'Ordine provinciale, si rinvia, per brevità, alle altre disposizioni dettate dall'art.8 e dal citato art.33.

Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del titolo formazione usando il corrispondente titolo professionale e la relativa abbreviazione in lingua italiana (artt. 7 e 23). Al medico chirurgo ed al medico chirurgo specialista è data inoltre facoltà di accompagnare il titolo professionale con la denominazione del diploma nella lingua del Paese di origine o provenienza.

Con l'iscrizione all'Albo italiana, il medico cittadino di altro Stato dell'Unione ha gli stessi diritti ed è soggetto agli obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti dalla normativa nazionale sulla professione medica.

E' anche tenuto a prestare giuramento o dichiarazione solenne, se previsti, che possono però essere sostituiti da una formula equivalente.

L'Ordine dei medici presso il quale il sanitario è iscritto, comunica tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale al Ministero della sanità, il quale ne dà notizia a sua volta allo Stato di origine o provenienza dell'interessato. Le informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio (art.9).

A questo proposito, giova notare che, in generale e per tutti i professionisti sanitari, il predetto ministero è l'organo investito in Italia, di tutti i poteri per l'applicazione delle norme legislative in materia di libera circolazione, con riguardo cioè sia al riconoscimento dei titoli conseguiti in altri paesi comunitari, sia ai rapporti con le competenti autorità degli altri Stati membri (ad esempio, accertamento sull'autenticità dei titoli esibiti per il riconoscimento in Italia, comunicazioni di sanzioni disciplinari, informazioni e certificazioni concernenti medici italiani - o provenienti dall'Italia - che si trasferiscono in altro Stato dell'UE e così via).

L'art.12 del D.Lgs. n.368/1999 stabilisce che la procedura di ammissione ad una delle attività di medico chirurgo deve essere conclusa al più presto e comunque entro tre mesi dalla presentazione del fascicolo completo dell'interessato.

Sono fatte salve ovviamente le proroghe eventualmente indispensabili per l'istruttoria o in relazione all'eventuale ricorso dell'interessato contro il provvedimento ministeriale di reiezione della domanda.

Delle proroghe dovute a esigenze istruttorie l'autorità procedente (Ministero o Ordine dei Medici) è tenuta comunque ad informare l'interessato in ossequio a quanto stabilito dalla legge n.241/1990.

E' da precisare che il diritto di stabilimento da parte del medico chirurgo di medicina generale viene esercitato ai fini dello svolgimento dell'attività professionale nel sistema di sicurezza sociale del Paese di migrazione.

Il D.Lgs. n.368/1999, infatti, fa chiaro riferimento, all'art.21, all'esercizio nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, richiedendo per esso il possesso del diploma di formazione specifica o complementare in medicina generale, rilasciati in Italia o in altro Stato membro con una delle denominazioni di cui all'elenco allegato E.

Per quanto concerne il riconoscimento di tale titolo di formazione, l'art.31 detta norme non dissimili da quelle fin qui illustrate e concernenti in modo specifico il medico chirurgo ed il medico chirurgo specialista, precisando che il medico di medicina generale che abbia ottenuto un rapporto convenzionale con il SSN ha gli stessi diritti e doveri stabiliti per i medici italiani di medicina generale.

Le disposizioni del D.Lgs. n.368/1999 sono riferite anzitutto ai medici cittadini dell'Unione Europea, in possesso dei titoli conseguiti in altri Stati membri, che si stabiliscono in Italia, ma il loro contenuto riflette, spesso testualmente, il contenuto di quelle della direttiva 93/16/CEE. Talchè ad esse possono fare riferimento anche i cittadini (italiani o di altro Stato membro) che, avendo conseguito in Italia un titolo che li abilita ad un'attività medica, intendano esercitarla stabilmente in un altro Stato membro.

Nel prospetto riportato nella pagina principale sono inoltre indicate le denominazioni e gli indirizzi delle autorità competenti alle quali rivolgersi per il concreto esercizio del diritto di stabilimento.

Va segnalato che la disposizione concernente la facoltà riconosciuta ai medici migranti, già iscritti in un Albo italiano, di conservare l'iscrizione presso l'Ordine di appartenenza o di chiedere l'iscrizione nell'Albo dell'Ordine dei medici di Roma è venuta meno a seguito dell'integrale abrogazione della legge n.217/1978 che la conteneva.

E' da ritenere, tuttavia, che detta facoltà debba essere tuttora riconosciuta al professionista, in considerazione che fin dal 1986 la Corte di Giustizia, giudicando proprio della legittimità della norma ora abrogata, ha stabilito che nessuno Stato membro può imporre ai sanitari che si trasferiscono in altro Stato membro, di rinunciare alla propria iscrizione nell'Ordine dello Stato d'origine o di provenienza.

Tale imposizione - ha precisato la Corte violerebbe gli articoli 48, 52 e 59 del Trattato di Roma (sentenza 30 giugno 1986).

### **La prestazione dei servizi**

Va anzitutto rilevato che, per le ragioni sopra evidenziate a proposito del medico di medicina generale, la possibilità della prestazione in Italia di servizi, con carattere di occasionalità, è contemplata dal D. Lgs. n.368/1999 soltanto nei confronti del medico chirurgo e del medico chirurgo specialista.

In conformità della direttiva 93/16, il D.Lgs. n.368/1999 reca una novità rispetto alla legge 217 del 1978, in quanto per erogare prestazioni occasionali non è più sufficiente una preventiva dichiarazione dell'interessato.

Secondo le nuove norme il medico continua bensì ad essere dispensato dall'iscrizione all'Albo professionale, ma per essere ammesso alla prestazione di servizi deve essere autorizzato dal Ministero della sanità in via preventiva.

Il rilascio dell'autorizzazione subordinato alla presentazione della richiesta e della documentazione previste dall'art.15.

In caso di urgenza, la richiesta motivata di autorizzazione deve essere presentata subito dopo l'effettuazione della prestazione e comunque entro il termine di 15 giorni.

Per le prestazioni ulteriori, da eseguire nella stessa provincia e nello stesso luogo, entro un anno dalla prima richiesta, non occorre invece una nuova autorizzazione, ma è sufficiente notificare (al Ministero, all'Ordine od a entrambi) il motivo e la data delle nuove prestazioni.

Si noti che la norma limita drasticamente l'operatività dell'agevolazione, pur non facendo riferimento anche allo stesso paziente, con l'intento di sottoporre ad un più rigoroso controllo le attività occasionali e di contrastare i possibili abusi.

A questa stessa finalità risponde, evidentemente, l'altra innovazione concernente l'iscrizione dei medici autorizzati alle prestazioni occasionali in un apposito elenco tenuto dall'Ordine.

Nei confronti dei medici che svolgono prestazioni di servizi nel nostro paese, la legge nazionale stabilisce inoltre che essi sono sottoposti alle disposizioni disciplinari di carattere professionale o amministrativo-fiscale così come previsto dall'ordinamento italiano.

Con una norma - della quale peraltro non è chiara la portata pratica, considerato il carattere occasionale dell'attività - viene anche stabilito che le prestazioni sono subordinate al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità ed esercizio di attività libero professionale.